



Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti

EMANATO CON D.R. N. 41 DEL 2 FEBBRAIO 2023

IN VIGORE DAL 7 FEBBRAIO 2023

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	1
Art. 2 - Illecito e azione disciplinare	1
Art. 3 - Soggetti che esercitano l'azione disciplinare	2
Art. 4 - Sanzioni disciplinari	3
Art. 5 - Segnalazione dell'illecito	4
Art. 6 - Commissione disciplinare	4
Art. 7 - Contestazione e termini del contraddittorio	5
Art. 8 - Conclusione del procedimento e irrogazione della sanzione	6
Art. 9 - Impugnazione provvedimento disciplinare	7
Art. 10 - Disposizioni finali	7

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, di seguito Ateneo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, tenuto conto delle competenze attribuite alle Strutture Primarie (Scuole e Dipartimenti) dalla Legge 31 dicembre 2010 n. 240 e dal vigente Statuto di Ateneo.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per studenti si intendono tutti gli iscritti ai corsi di studio e formazione dell'Ateneo.
3. Sono considerati studenti anche gli iscritti ad altri Atenei, ancorché stranieri, comunque ammessi alla frequenza dei corsi di studio o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto, anche se frequentano l'Ateneo per un periodo di tempo limitato.

Art. 2 - Illecito e azione disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque comportamento, commesso in violazione del vigente ordinamento nazionale e universitario, del Regolamento didattico, del Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, degli studenti dell'Ateneo e dei regolamenti di Ateneo o delle Strutture Primarie, nonché di ogni regola di comportamento dettata dall'Ateneo purché



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

- previamente comunicata in forma scritta, istituzionale, chiara e immediatamente identificabile dagli studenti.
2. La giurisdizione disciplinare sugli studenti si esercita per atti e/o comportamenti attinenti alla qualità di studente universitario compiuti anche al di fuori delle sedi, dei locali e degli spazi universitari, ivi comprese le piattaforme digitali di comunicazione, quando tali atti violano le normative di cui al comma precedente, fatte salve le eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla legge. In particolare, a titolo esemplificativo, il comportamento illecito è configurabile e sanzionabile quando provoca:
 - offesa grave dell'immagine dell'Ateneo o della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto, anche tramite atteggiamenti discriminatori riferiti a etnia, religione, genere, disabilità, orientamento sessuale o politico;
 - danneggiamento di beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario, possessore o detentore a qualunque titolo;
 - pregiudizio alle attività universitarie, all'ordinata e civile convivenza e, più in generale, al regolare svolgimento della vita universitaria;
 - manomissione della documentazione, anche elettronica o digitale, riguardante la propria o l'altrui carriera universitaria intenzionalmente finalizzata a ottenere ingiusto beneficio;
 - utilizzo di strumenti non consentiti e/o riproduzione del lavoro altrui durante le verifiche di profitto, sia nel caso in cui la prova (intermedia o finale) si svolga in modalità telematica o in presenza. Non costituisce illecito disciplinare l'interruzione di verifiche di profitto a causa del malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle stesse;
 - interferenza nell'assegnazione o riconoscimento di vantaggi patrimoniali o non patrimoniali mediante dichiarazioni non veritiere.
 3. L'irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo la possibilità di agire in sede civile o penale.
 4. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo procedimento.
 5. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive e ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto delle norme di ordine pubblico, dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose e per gli interessi dell'Ateneo, in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Art. 3 - Soggetti che esercitano l'azione disciplinare

1. Il Rettore, il Direttore della Struttura primaria, il Senato accademico e il Consiglio della Struttura primaria, rispettivamente, esercitano il potere disciplinare sugli studenti e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge e conformemente al presente regolamento.
2. Per illecito disciplinare di lieve entità, suscettibile di comminazione dell'ammonizione, procede il Direttore della Struttura primaria cui afferisce il Corso di studio frequentato dallo studente.



3. Se l'illecito disciplinare di lieve entità, suscettibile di comminazione dell'ammonizione, è stato commesso da più studenti frequentanti corsi di studio afferenti a Strutture diverse, procede il Rettore.
4. Nel caso di illecito che prevede la comminazione della sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e c), previa relazione del Direttore della Struttura primaria cui afferisce il Corso frequentato dallo studente, procede il Consiglio della Struttura stessa.
5. Nel caso di illecito che prevede la comminazione della sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), ma con sospensione per più di una sessione di esami, e di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), previa relazione del Rettore, o di un suo delegato, procede il Senato accademico.
6. È di competenza del Senato accademico, inoltre, l'applicazione della sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento, laboratori, tirocini, ecc. e della sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni quando ai fatti abbiano preso parte:
 - più studenti frequentanti corsi di studio afferenti a Strutture primarie diverse;
 - uno studente che sia già stato precedentemente destinatario di sanzione disciplinare per analogo comportamento.

Art. 4 - Sanzioni disciplinari

1. Ferme restando le conseguenze in ambito sia civile che penale, ai sensi del già citato art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, l'Ateneo può comminare le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione, che consiste in un rimprovero verbale, di cui deve rimanere traccia scritta;
 - b) interdizione temporanea dalla frequenza di uno o più corsi di insegnamento o dalle attività formative o di tirocinio svolte in laboratori o in altre strutture dell'Ateneo, che consiste nel non permettere (interdire) la frequenza di un corso di insegnamento, attività di formazione, tirocinio o laboratorio;
 - c) sospensione da uno o più esami di profitto per una o più delle sessioni di esami, che consiste nella impossibilità per lo studente di iscriversi/sostenere un esame per uno più appelli della stessa sessione, ivi compresa la sospensione dalla prova finale, o per più di una sessione;
 - d) esclusione temporanea dall'Ateneo, con conseguente perdita delle sessioni di esame, per un periodo non superiore a tre anni accademici, che consiste nella impossibilità di svolgere qualsiasi attività che sia inerente alla qualità di studente, e cioè: nella perdita, non soltanto della possibilità della frequenza di un corso di insegnamento e di attività di formazione, tirocinio, laboratorio, ma anche di quella di sostenere esami per più di una sessione.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono tra loro cumulabili - ovvero, in caso di violazioni di diversa entità, è applicata la sanzione prevista per la violazione più grave - e decorrono dalla data di adozione del provvedimento, a meno che il provvedimento stesso ne differisca l'applicazione.
3. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari risponde a criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed equità, avuto riguardo della natura della violazione e delle circostanze di fatto, nonché di eventuali precedenti disciplinari a carico dell'interessata/o. La sanzione è volta a prevenire l'eventuale reiterazione di fatti della stessa natura.



Art. 5 - Segnalazione dell'illecito

1. Chiunque venga a conoscenza di un comportamento suscettibile di procedimento disciplinare è tenuto a darne segnalazione in forma scritta al Rettore. La segnalazione in forma anonima è presa in considerazione soltanto se attendibile, circostanziata e corredata da elementi probanti la veridicità dei fatti denunciati.
2. Il Rettore, valutata la gravità del comportamento e nel rispetto dei criteri previsti nel presente regolamento, provvede, tempestivamente, e non oltre 10 giorni lavorativi dalla segnalazione del fatto, a individuare l'Organo competente a procedere.
3. La conoscenza dei fatti può essere anche acquisita direttamente dall'Organo competente a esercitare l'azione disciplinare, che si attiva autonomamente dandone contestuale informazione al Rettore.
4. L'Ateneo adotta tutte le misure di tutela dei dati personali del denunciante e di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto del Regolamento per il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Ateneo stesso dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
5. Qualora i fatti oggetto del procedimento disciplinare possano costituire reato, ne è data segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, in ossequio a quanto previsto dall'art. 361 del Codice penale.

Art. 6 - Commissione disciplinare

1. La Commissione disciplinare è un organismo interno al Senato accademico o alla Struttura primaria che opera in nome e per conto dell'Organo. È nominata dal Senato accademico o dal Consiglio della Struttura primaria, su proposta, rispettivamente, del Rettore o del Direttore della stessa; il mandato dei componenti della Commissione coincide con il mandato dell'Organo designante. La Commissione assolve funzioni istruttorie e, nel rispetto del contraddittorio, propone all'Organo competente la sanzione applicabile allo studente. Di ogni attività istruttoria compiuta dalla Commissione è redatto verbale scritto. La Commissione è istituita con la costituzione dell'organo. In prima applicazione, si procede alla sua istituzione all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Commissione disciplinare della Struttura primaria è composta dal Direttore della stessa, o da un suo delegato, al quale afferisce il Corso frequentato dallo studente, da due docenti della Struttura stessa, uno dei quali con funzioni di Segretario e da due rappresentanti degli studenti del Consiglio della Struttura stessa. Il Direttore, qualora lo ritenga necessario, può individuare un docente o un'unità di personale tecnico-amministrativo afferente alla Struttura primaria con funzioni di supporto alla Commissione.
3. La Commissione disciplinare è nominata dal Senato accademico ed è composta dal Rettore, o da un suo delegato, da due docenti e da due componenti della rappresentanza studentesca in Senato accademico designati dal Senato accademico. Il Rettore, qualora lo ritenga necessario, può individuare un ulteriore docente o un'unità di personale tecnico-amministrativo, con funzioni di supporto alla Commissione.



4. Nel provvedimento di nomina della Commissione si provvede anche alla individuazione di un membro supplente per ciascun componente, che sostituisca il titolare corrispondente in caso di suo impedimento.
5. Qualora lo studente sottoposto a procedimento disciplinare sia legato da rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità fino al IV grado con un membro della Commissione, vi sia inimicizia grave con lo stesso o sussistano altre gravi ragioni di convenienza, il membro della Commissione ha l'obbligo di astenersi ed è sostituito dal proprio supplente. L'appartenenza del rappresentante degli studenti al medesimo Corso di studio di cui fa parte lo studente sottoposto a verifica non può costituire motivo di astensione.
6. Nei casi in cui è fatto obbligo al membro della Commissione disciplinare di astenersi, lo studente può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, che deve essere notificato alla Commissione disciplinare prima della convocazione per la difesa di cui al successivo art. 7, sospende il procedimento disciplinare fino alla decisione di cui al paragrafo successivo.
Sull'istanza di ricusazione del membro decide entro 10 giorni, in via definitiva, la Commissione disciplinare, senza l'intervento del membro ricusato e del supplente corrispondente, viste le controdeduzioni presentate dallo stesso ricusato.
Il provvedimento che accoglie il ricorso è comunicato anche al supplente che deve sostituire il ricusato.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto congiuntamente al provvedimento che infligge la sanzione.
Il procedimento disciplinare è riattivato entro i 10 giorni successivi alla decisione sull'istanza di ricusazione.
7. L'Organo competente provvede alla contestazione dell'addebito allo studente. La Commissione svolge le attività istruttorie, garantendo il diritto al contraddittorio.
8. Al termine dei lavori la Commissione propone, con atto motivato, l'archiviazione o la sanzione all'Organo competente. La proposta è esaminata nella prima seduta utile.

Art. 7 - Contestazione e termini del contraddittorio

1. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento, ovvero previa contestazione scritta dell'addebito, nel rispetto del principio di tempestività della contestazione e dei diritti di difesa dello studente.
2. La contestazione è trasmessa all'interessato dall'Organo competente, individuato ai sensi del precedente art. 3, nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'Organo stesso.
3. La contestazione deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo dello studente, dichiarato al momento dell'iscrizione, o all'indirizzo PEC, ove conosciuto.
4. La contestazione contiene:
 - la descrizione precisa e circostanziata dei fatti addebitati allo studente, con indicazione delle disposizioni o dei doveri che si ritengono violati e degli elementi per i quali l'Organo ritiene di agire;



- l'informazione che lo studente può presentare dichiarazioni scritte oppure, se lo richieda, può essere sentito personalmente, con la puntualizzazione che per l'audizione in contraddittorio, lo studente può essere assistito da un avvocato cui lo studente conferisce mandato;
 - l'avvertenza che se, per impossibilità dello studente a presentarsi per gravi motivi, si debba posticipare di oltre dieci giorni la data dell'audizione, anche il termine di chiusura del procedimento sarà posticipato per un numero di giorni pari;
 - l'indicazione che, nel corso del procedimento, lo studente potrà avere pieno accesso a tutti i documenti che lo riguardano;
5. Per la fissazione del termine per la presentazione di dichiarazioni scritte o per l'audizione in contraddittorio, si tiene conto di un periodo di preavviso di almeno dieci giorni dal momento in cui l'istanza viene ricevuta.

Art. 8 - Conclusione del procedimento e irrogazione della sanzione

1. Al termine della fase istruttoria, valutate le difese dello studente, l'Organo competente, con atto motivato, stabilisce l'archiviazione o la sanzione applicabile.
2. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 120 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'Organo stesso.
3. Il termine di conclusione può essere sospeso in caso di:
 - differimento superiore a dieci giorni del termine concesso a difesa, per grave impedimento dello studente, e in tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente;
 - chiusura obbligatoria delle strutture universitarie, in concomitanza di particolari festività, o eventi eccezionali, e in tali ipotesi, la sospensione del termine di conclusione del procedimento può essere disposta per la durata del periodo di chiusura;
 - comprovata esigenza di acquisire elementi ulteriori per l'attività istruttoria, per un massimo di 30 giorni aggiuntivi.
4. L'archiviazione o la sanzione è resa esecutiva, rispettivamente, con Decreto del Rettore o del Direttore della Struttura primaria. Il Decreto che commina la sanzione è trasmesso agli uffici competenti per la registrazione nella carriera dello studente.
5. Il provvedimento di archiviazione o sanzionatorio è comunicato allo studente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo dello stesso, dichiarato al momento dell'iscrizione, o all'indirizzo PEC, ove conosciuto. Nella comunicazione si rende edotto lo studente del termine per l'eventuale impugnativa della sanzione presso il Senato accademico.
6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente e sono conseguentemente trascritte nel foglio di congedo.

Dell'applicazione della sanzione di esclusione temporanea dall'Ateneo è inoltre data comunicazione a tutte le Istituzioni universitarie accreditate nel sistema universitario italiano.
7. Ai sensi del comma 9, dell'art. 16 del RDL n. 1071/1935, le sanzioni disciplinari inflitte dall'Ateneo sono integralmente applicate nell'istituzione universitaria presso la quale lo studente, eventualmente, si trasferisca o chieda di essere iscritto.



Art. 9 - Impugnazione provvedimento disciplinare

1. Lo studente può proporre reclamo al Senato accademico avverso il provvedimento disciplinare irrogato, rispettivamente, dal Rettore, dal Direttore della Struttura primaria o dal Consiglio della stessa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso. Il reclamo al Senato accademico va proposto con richiesta al Rettore, Presidente dell'Organo.
2. Il Senato accademico valuta il reclamo entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione.
3. Attraverso il reclamo lo studente può far valere ogni motivo in fatto o in diritto già oggetto di trattazione o del quale sia stata trascurata o addirittura omessa la trattazione da parte della Commissione disciplinare, nonché elementi nuovi o all'epoca non noti a suo scarico.
4. La sanzione irrogata dal Senato Accademico e l'eventuale mancato accoglimento del reclamo sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dalla legge (60 giorni ex C.P.A. D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti. È emanato dal Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito informatico di Ateneo.